

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Palermo

Prot. n. 4806 23/11/2015 del 03 MAR. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
(Rif. U. staff n. 5 24-2-2015, n. 8295)

Oggetto: Richiesta parere: modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo in subsidium con riferimento agli affari attinenti i rifiuti e le acque, attribuiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Ambito Territoriale di Agrigento.

1- Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di dover attivare l'intervento sostitutivo nei confronti di alcuni comuni della provincia di Agrigento al fine della consegna delle reti idriche dagli stessi gestite in favore della Girgenti Acque s.p.a.

Viene premesso, in fatto, che fin dalla stipula della Convenzione di gestione del SII con la predetta società, numerosi comuni dell'A.T. O. di Agrigento, alcuni dei quali riuniti in consorzio, non hanno consegnato le reti alla predetta società mantenendo la gestione diretta degli impianti afferenti e delle reti, in violazione di quanto disposto dalla l. n. 36/1994¹.

Il Consorzio d'Ambito, ha sollecitato inutilmente tali enti ad effettuare la consegna e preso atto della loro inerzia ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi di codesta Amministrazione.

Il decreto assessoriale n. 1412 del 28/08/12, a tal fine adottato, è stato però impugnato innanzi il TAR di Palermo che ne ha sospeso l'esecuzione in via cautelare.

Nelle more del giudizio di merito è entrata in vigore la l.r. 11 gennaio 2013, n. 2 che, nel disciplinare la fase transitoria inerente la soppressione degli ATO idrici, ha previsto (art. 1, comma 6) la prosecuzione della gestione diretta del servizio da parte dei comuni che ancora non avevano consegnato le reti ai gestori.

1) L'art. 8 della legge n. 36/1994 al comma 1, lett. b) introduce il principio di unitarietà della gestione nell'ambito territoriale.

Successivamente è intervenuto l'art. 7 del decreto legge n. 133/2014, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “ *Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014*” con la quale lo Stato ha riformato il regime di affidamento e del Servizio idrico integrato adeguandosi alle direttive comunitarie intervenute nel settore ed al fine di superare le procedure di infrazione comunitaria.

In merito, osserva codesto richiedente che la disciplina del regime di erogazione del servizio idrico rientra nella competenza legislativa statale, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 325/2010 e n. 62/2012 e che “*tra i principi normativi introdotti dalla normativa statale intervenuta a modificare l'art. 149 bis del d. lgs n. 152/06 rientra quello della “unicità” della gestione e non più “unitarietà” all’interno dell’Ambito territoriale ottimale, escludendo, in maniera definitiva, la possibilità della coesistenza, all’interno dell’ambito, di gestioni diverse, qualora sia stato individuato, secondo procedure di affidamento conformi, un gestore d’Ambito unico*”.

In tale quadro normativo codesto Dipartimento ha affidato i comuni in argomento alla consegna, in favore del gestore unico dell’Ambito, delle reti e degli impianti gestiti direttamente ritenendo che il comma 6, della l.r. 2/13, debba ritenersi superato dalle successive disposizioni statali, di derivazione comunitaria, che impongono la “unicità” della gestione del S.I.I.

A sostegno di tale tesi viene richiamato l'orientamento della Corte costituzionale per il quale:

- le regioni possono legiferare e perseguire propri scopi in materie di competenza esclusiva statale soltanto ove tale attività legislativa costituisca un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata nell'esercizio di una propria legittima competenza legislativa e non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme nazionali ² ;
- la disciplina di una materia di competenza esclusiva dello Stato costituisce un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre di loro competenza.

Su tale ragionamento viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio.

2. La questione posta da codesto richiedente attiene, nella sostanza, alla perdurante efficacia o meno dell'art.1, comma 6 della l.r. 11 gennaio 2013, n. 2 dopo l'entrata in vigore del'art. 7 del decreto legge n. 133/2014, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

A tal fine occorre premettere che le norme incostituzionali vanno applicate sino a che non vengano dichiarate tali dalla Corte costituzionale mentre quelle che violano disposizioni comuni-

2) cfr. Corte cost. sent. n. 214/2008; n. 246 del 2006; n. 182 del 2006).

tarie immediatamente applicabili, o già recepite dalle norme statali, vanno “disapplicate” sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice³.

La fattispecie va pertanto riguardata sotto tale secondo aspetto, considerando che l'articolo 7 del d.l. n. 133/2014, come risulta dalla sua rubrica⁴, è stato approvato espressamente per recepire disposizioni comunitarie e superare procedure di infrazione in materia di gestione ed affidamento del servizio idrico.


Ne consegue che a prescindere dagli evidenziati profili di invasione della competenza legislativa statale, la contrastante disposizione di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale n. 2/20132, deve essere disapplicata in quanto contraria alla normativa comunitaria cui la legge nazionale ha inteso conformarsi.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma



3) Sul principio della disapplicazione cfr.: Cass. civ., sez. lav., 04-05-2012, n. 6756; Corte giustizia Unione europea, 08-09-2010, n. 409/06; Cass. civ., sez. trib., 15-06-2011, n. 13087.

4) L'art 7 del D.L. 12-9-2014 n. 133 è così rubricato: “ *Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.*”